



Rep. Cont. n. 942 del 10/06/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO DIRIGENZIALE AMBIENTE E POLITICHE ENERGETICHE

Ufficio Autorizzazioni Amministrative

Via Lucania, 20 - 98124 Messina

Tel. 0907761554 - Fax 0907761958 - email: f.casale@provincia.messina.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.78 del 05.09.2012

Oggetto: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D. Lgs. 03.04.2006 n.152. Ditta La Moderna La Fauci N. & C. S.p.A. - sede legale via S. Nicola s.n.c. - Valdina.

IL DIRIGENTE

- Vista** la vigente normativa regionale che delega le Province Regionali al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per alcune attività produttive ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 03.10.1995, n° 71 ed i conseguenti Decreti del Presidente della Regione Siciliana n° 73/GR.VII/S.G. del 24.03.1997, modificato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 250/G.R.VII/S.G. del 03.09.1997, e n°374/GR/VII S.g. del 17.11.1998;
- Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 232/17 del 18.04.2001;
- Visto** l'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
- Vista** la parte quinta del Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006 che detta norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e i suoi allegati;
- Visto** i DD.AA.RR.TT.AA. 175/Gab. e 176/Gab. del 09.08.2007 pubblicati sulla G.U.R.S. del 14.09.2007;
- Vista** la Legge Regionale n° 26 del 09.05.2012 che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente;
- Vista** la nota datata 14.03.2012, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 10683/12 del 20.03.2012, con la quale il Legale Rappresentante della Ditta "La Moderna La Fauci N. & C. S.p.A." trasmette l'istanza di rinnovo dell'Atto Autorizzatorio per le emissioni in atmosfera n. 230 prot. n. 16996 del 12.05.2000 per l'attività di produzione laterizi per l'impianto sito in via S. Nicola s.n.c. nel Comune di Valdina;
- Vista** la nota prot. n. 12837/12 del 04.04.2012 con la quale questo U.D. convoca in data 24.04.2012, ai sensi del comma 3 dell'art. 269 parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, la conferenza di servizi istruttoria per esitare la sopra citata istanza;
- Visto** il verbale n. 42 c.d.s. del 04.04.2012 relativo alla Conferenza di Servizi istruttoria nel quale si prende atto che l'Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Messina ha comunicato che, a causa delle dimissioni del presidente della Commissione con decorrenza 15.12.2011, la stessa non è operativa e non può rilasciare il parere di pertinenza; che per il Comune di Valdina non è pervenuto alcun rappresentante né è stata fornita alcuna nota esplicativa in merito; che, alla luce di quanto predetto, viene deliberato di convocare la Conferenza di servizi decisoria non appena verranno acquisiti i pareri da parte degli Enti sopra citati;

Vista la nota prot. n. 4000 del 25.05.2012 con la quale l'Ufficio Tecnico del Comune di Valdina trasmette il parere favorevole dal punto di vista urbanistico – sanitario ai sensi della vigente normativa;

Vista la nota prot. n. 26473/12 del 23.07.2012 di questo U.D. con la quale si procede alla rettifica del verbale della conferenza di servizi istruttoria nella quale si ribadisce che l'istanza della Ditta non può essere considerata come richiesta di rinnovo dell'atto autorizzatorio n. 230 prot. n. 16996 del 12.05.2000 rilasciato da questo Ufficio ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, bensì come istanza ex novo in quanto la stessa non è stata inoltrata entro il 31.12.2011, termine perentorio per potere esitare l'istanza di rinnovo giusta quanto previsto dall'art. 281 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e che questo U.D. aveva notificato alla Ditta con note prot n. 15169 del 23.04.2010 e n. 34828 del 13.10.2010;

Vista la nota prot. n. 27067/12 del 30.07.2012 con la quale questo U.D. convoca in data 03.09.2011, ai sensi del comma 3 dell'art. 269 parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, la conferenza di servizi decisoria per definire la sopra citata istanza;

Visto il verbale n. 45 c.d.s. del 03.09.2012 relativo alla Conferenza di Servizi decisoria nel quale si delibera di potere concedere alla Ditta **"La Moderna La Fauci N. & C. S.p.A."** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ;

Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente in vigore;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che definisce la competenze dei dirigenti degli enti locali;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

Visto lo Statuto Provinciale;

D E T E R M I N A

Art. 1 Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 è concessa alla Ditta **"La Moderna La Fauci N. & C. S.p.A."**, con sede legale ed impianto per la produzione di laterizi siti in via S. Nicola s.n.c. del Comune di Valdina l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Sono approvati gli atti e gli elaborati di seguito elencati che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

- Istanza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- stralcio della mappa I.G.M. nella quale è evidenziato l'insediamento;
- planimetria generale dello stabilimento ;
- relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo ed allegati tecnici di cui al D.A. 232/17 del 18.04.2001;
- elaborati grafici relativi all'impianto;
- Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera;
- Analisi chimica dei fumi;
- Dichiarazione di responsabilità tecnica e professionale del professionista estensore della documentazione tecnica.

Art. 2 L'autorizzazione di cui all'art. precedente ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 3 Vengono fissati limiti alle emissioni;:

Punto di emissione E1 (forno a tunnel)

- **Polveri totali** 40 mg/N mc
- **Ossidi di azoto** 1500 mg/N mc
- **Ossidi di zolfo** 1700 mg/N mc
- *Tali valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.*
- *I valori limite per l'ossido di zolfo si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con tenore di zolfo < all'1%.*

Art. 4 La Ditta dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni dandone preavviso a questa Provincia Regionale, al Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A. di Messina, all'Ufficio tecnico del Comune di Valdina comunicando la data in cui le misure verranno effettuate, affinché questo Ente, qualora lo ritenga opportuno, possa espletare contestualmente l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta in ogni caso a comunicare a questo Ente e al Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A. i risultati delle suddette misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. 31/17 del 25.01.1999, nonché anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente..

Art. 5 Il Dipartimento periferico dell'A.R.P.A. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 6 Si fa obbligo alla ditta di cui all'art. 1 di comunicare a questo Ente qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 7 Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 8 In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questo Ufficio adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06 le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo D.Lgs.

Art. 9 Il presente provvedimento verrà notificato a tutti i soggetti interessati.

Art. 10 Sono fatte salve altre autorizzazioni che la Ditta avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

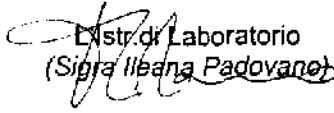
Art. 11 Il presente Atto diventerà efficace, ai sensi della Legge Regionale 24 agosto 1993 n. 24, dopo che la Ditta avrà provveduto a versare l'importo di Euro 180,76 avvalendosi esclusivamente del conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Banco di Sicilia - Palermo usando il bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione Siciliana, apponendo il codice identificativo 0501, disponibile presso tutti gli uffici postali della Sicilia. Tale bollettino deve essere compilato con tutti i dati identificativi e contabili ivi richiesti e copia dello stesso, a pagamento effettuato deve essere inviato a questo Ufficio, anche via fax.

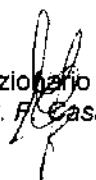
Il presente atto autorizzatorio verrà affisso all'Albo di questa Provincia Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Eventuali ricorsi possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana. Il presente atto, in quanto non comporta impegno di spesa, è immediatamente esecutivo.

Messina li 04.09.2012


IL DIRIGENTE
(D.ssa Carolina MUSUMECI)

Il presente atto è stato istruito dall' U.O. Autorizzazioni Amministrative


Istr. di Laboratorio
(Sig.ra Illeana Padovano)


Il Funzionario U.O..
(Sig. F. Casale)